

i mali della giustizia

Il processo esecutivo dimentica qual è la parte lesa

La relazione diffusa ad aprile dalla Commissione europea sentenza, senza appello, i mali endemici della giustizia italiana, che riverberano i propri effetti sull'intero sistema paese: tempistica lumacoide ed esito inefficace. Eppure, come nel caso dell'espropriazione forzata, dove in un panorama tutt'altro che omogeneo (da 1,6 anni a Trieste ad oltre 16 anni a Locri) la durata media della procedura è di circa cinque anni, invece di intervenire in maniera risolutiva sulle criticità (ad esempio introducendo, a carico del creditore procedente, il versamento di un fondo spese, proporzionale al valore del pignoramento, dal quale attingere per i pagamenti nel corso delle procedure), il legislatore ha effettuato l'ennesima giravolta; tant'è che, dopo la riforma del 2015 intervenuta su pubblicità, termini processuali e parametri per determinare il valore dell'immobile, al fine di ridurre i tempi, la legge 12/2019 vira in direzione contraria.

La modifica alla conversione del pignoramento di cui all'articolo 495 del Codice di procedura civile, che riduce la cauzione a un sesto, innalza a 48 mesi il termine massimo di rateizzazione ed eleva a 30 giorni la tolleranza nel ritardo per il pagamento di ciascuna rata, introduce il monstrum del «finanziamento endoprocedurale»: difatti al soggetto pur sempre inadempiente (il debitore) viene concesso un riscadenziamento ultrannuale di tutte le somme dovute, senza che il ceto creditorio possa obiettare alcunché.

Allo stesso tempo la rivisitazione dell'articolo 560 del Codice di procedura civile, con il rilascio del compendio oggetto di esecuzione che, da eventualità discrezionale del giudice diviene, quando l'immobile è abitato dal debitore e dai suoi familiari, non disponibile fino alla pronuncia del decreto di trasferimento, finisce per danneggiare tutte le parti. Se è oramai pacifico che gli immobili all'asta siano maggiormente appetibili liberi, ne consegue che un prezzo di liquidazione inferiore (in caso di bene occupato) pregiudichi sia i creditori che lo stesso debitore esecutato: invero i primi ripartiranno una più bassa cifra di quella realizzabile con un immobile venduto libero e il secondo estinguerà una misura inferiore dei propri debiti (ovvero riceverà un più esiguo residuo, in ipotesi di realizzo superiore ai debiti). La conseguenza è un'esecuzione forzata dalle sembianze da Minotauro, nella quale a una pressante riduzione dei termini stabiliti per il compimento di meri adempimenti procedurali in capo al creditore, si frappongono lungaggine nelle vendite e opzioni a favore del debitore che prestano il fianco a comportamenti dilatori.

In conclusione, la lettura combinata delle modifiche induce a ritenere come fine ultimo, il tentativo, neanche troppo celato, di depotenziare l'articolo 2740 del Codice civile e i suoi dispositivi (di responsabilità e che il debitore risponda dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni). Il legislatore sembra, dunque, abbandonare ogni sforzo di bilanciamento fra contrapposti interessi di rango costituzionale, quali la ragionevole durata dei procedimenti (articolo 111) e l'effettività della tutela giurisdizionale (articoli 24 e 113), statuendo che la rivendicazione del creditore al soddisfacimento di quanto legittimamente vantato nei confronti del debitore, tramite la liquidazione degli averi di quest'ultimo, debba essere la vittima sacrificale predestinata a soccombere al cospetto della fallace chimera di una società con soli diritti senza doveri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Esposito